## [omissis]

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Considerato che il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di: a) annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto in giudizio; b) riconoscere il suo diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie dell'Istituto di istruzione superiore "B.", sito in F., via C. R. s.n.c.; c) condannare la resistente Amministrazione all'inserimento nella seconda fascia delle predette graduatorie;

Considerato che le questioni concernenti la formazione delle graduatorie per le supplenze nelle scuole ed il conferimento dei relativi incarichi rivelano l'adozione di atti che, esulando da quelli ricompresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione (in assenza di un'attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte della p.a., che opera un mero riscontro dell'effettiva sussistenza degli stessi) e non potendo neppure essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa, rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, in relazione ai quali sono configurabili soltanto posizioni di diritto soggettivo, da far valere innanzi al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come avviene per i vari sistemi di reclutamento del personale della scuola basati sull'inserimento degli aspiranti in graduatoria secondo criteri fissi e prestabiliti e sulla chiamata non già immediata ma solo eventuale e futura, ossia destinata a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro (Cons. Stato, ad. plen., 12 luglio 2011 n. 11; T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 agosto 2016 n. 1110; T.R.G.A. Trento, sez. I, 3 giugno 2015 n. 240; T.A.R. Emilia- Romagna, Bologna, sez. I, 24 maggio 2013 n. 389; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 30 gennaio 2012 n. 1021);

Considerato che, difatti, l'art. 10, comma 3, D.M. 1 giugno 2017 n. 374, relativo alla costituzione di graduatorie di circolo e d'istituto per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, prevede che "avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165";

Ritenuto che il ricorso sia, pertanto, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e che la causa, ove persista l'interesse alla decisione, andrà riassunta innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, territorialmente competente, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 11, commi 2 e 7, cod. proc. amm.;

Ritenuto che, per le peculiarità della vicenda, le spese siano da compensare tra le parti;

## **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018.